

## FONDAZIONE "VILLA PALAZZOLA"

Sede legale: c/o Palazzo Congressi Sala Canonica Piazzale Europa n. 3  
28838 Stresa  
Codice Fiscale 93024950037  
Sito web: [www.fondazionepalazzola.it](http://www.fondazionepalazzola.it);  
E Mail: [bando@fondazionepalazzola.it](mailto:bando@fondazionepalazzola.it)

**Sede operativa:** Comune Stresa Ufficio Segretario Generale Piazza Matteotti n. 6 Stresa

### Allegato C)

#### **CAPITOLATO D'ONERI REGOLANTE L'ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVO AL RECUPERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "VILLA LA PALAZZOLA"**

##### **ART. 1) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.**

1. La Fondazione Villa Palazzola, nel seguito denominata semplicemente "Amministrazione", affida l'incarico di cui al titolo all' \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, con studio tecnico in \_\_\_\_\_ – via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ –, Codice Fiscale:- \_\_\_\_\_, Partita I.V.A.: \_\_\_\_\_.
2. Il Dott. \_\_\_\_\_, nel seguito denominato "tecnico incaricato", si impegna ad assumere l'incarico affidato dall'Amministrazione accettando espressamente e senza riserve le norme e le condizioni riportate nel presente disciplinare.

##### **Art. 2) OGGETTO DELL'APPALTO.**

1. L'appalto ha per oggetto:

a) **come prestazione obbligatoria**, i servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella:

1) redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione come meglio esplicitati ai punti 1, 2, 3 e 4 delle "ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE" del Documento preliminare di avvio della progettazione e che qui si richiamano espressamente finalizzati all'intervento di recupero, restauro e risanamento conservativo della Villa La Palazzola e dei corpi annessi della loggia coperta e della ex - cappella per un completo recupero funzionale del complesso del compendio immobiliare della Villa stessa compresi gli eventuali interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione coerenti con le norme di Piano Regolatore;

2) redazione del progetto preliminare finalizzato alla costruzione del parcheggio interrato.

b) **come prestazione opzionale**, i servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alla costruzione di un parcheggio interrato.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza delle disposizioni normative e dei principi comunitari in materia, oltre che delle disposizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, nella scheda di intervento (allegato A), nel bando di gara, nel documento preliminare di avvio della progettazione e nell'offerta presentata in sede di gara.

In particolare l'appalto è affidato e accettato con l'osservanza:

- a) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 in materia di codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell'allegato XXI al citato Codice;
- b) del regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- c) del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.Lgs 528/1999 e dal regolamento sui contenuti minimi del P.S.C. D. P. R. n. 222/2003;
- d) del capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

### **Art. 3) PRESTAZIONE OBBLIGATORIA E OPZIONALE.**

1. Le prestazioni disciplinate dal presente capitolato d'oneri si intendono distinte in prestazioni obbligatorie e prestazioni opzionali.
2. Le prestazioni obbligatorie sono quelle prestazioni rispetto alle quali risulta unicamente esecutivo l'incarico professionale conseguente alla sottoscrizione del contratto.
3. Le prestazioni opzionali sono quelle prestazioni la cui fornitura da parte del soggetto affidatario deve considerarsi strettamente subordinata all'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ad uno specifico atto scritto di richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione riferito alla singola prestazione opzionale da fornire. La sottoscrizione del contratto impegna il soggetto affidatario per la fornitura delle prestazioni opzionali se e solo se queste vengono formalmente richieste. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere o non richiedere le prestazioni opzionali senza che il soggetto affidatario possa far valere alcun diritto in merito alla fornitura delle stesse. Il termine ultimo entro il quale l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di fare ricorso alle prestazioni opzionali è di 36 mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Per maggiore specificazione si sottolinea che gli attributi "obbligatorie" ed "opzionali" introdotti nelle definizioni di cui al comma 1 non riguardano la natura e i contenuti delle prestazioni da fornire, né tanto meno il loro legame con le definizioni di cui alla determinazione n. 30/2002, del 13 novembre 2002, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici "Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1°agosto 2002 n. 166", ma hanno il solo scopo di distinguere sotto l'aspetto nominale le prestazioni obbligatorie da quelle opzionali in relazione alle condizioni che devono necessariamente ed obbligatoriamente esistere affinché il soggetto affidatario possa procedere alla loro fornitura.
5. Ai fini e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 il calcolo effettuato per stabilire l'importo stimato ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui al presente capitolato d'oneri comprende anche l'importo delle prestazioni opzionali.

### **ART. 4) - RIFERIMENTI VINCOLANTI.**

1. Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 l'incarico di cui al titolo è affidato a soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 lettera d) - e) - f) - g) - h).
2. Considerato il carattere multidisciplinare del progetto, l'affidatario dovrà individuare un professionista, nominativamente indicato già in sede di presentazione dell'offerta, che integri le varie prestazioni specialistiche così come previsto dall'articolo 90 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006.
3. Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico di cui al titolo deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione del rispettivo curriculum.
4. L'affidatario, nell'ambito della sua organizzazione e indipendentemente dal suo stato giuridico, deve formalmente nominare la persona fisica che avrà la funzione di capo progetto. Il capo progetto dovrà essere un tecnico laureato ed abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, e il suo nominativo, con la specificazione del curriculum, dovrà essere indicato in sede di offerta.

5. Il capo progetto avrà la funzione di coordinare lo sviluppo del progetto, nonché, qualora previsto dall'affidatario in sede di gara, di integrare le varie prestazioni specialistiche ai sensi del citato art. 90 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006.

Resta pertanto inteso che l'affidatario già in sede di gara dovrà indicare se il capo progetto svolgerà anche la funzione di professionista responsabile dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche, oppure se la stessa sarà affidata ad altro professionista facente parte del raggruppamento in conformità a quanto stabilito dal successivo comma 9.

6. Nel caso in cui, durante l'incarico, il soggetto avente le funzioni di capo progetto dovesse essere sostituito per impedimento irrimediabile, l'affidatario nominerà un nuovo soggetto avente un curriculum professionale equivalente o superiore a quello del soggetto sostituito.

7. Nel caso di cui al comma precedente l'affidatario comunicherà tempestivamente al responsabile del procedimento la variazione avvenuta. Il responsabile del procedimento valuterà il curriculum professionale del soggetto subentrante al fine di poter esprimere eventuali riserve, ovvero la necessaria approvazione al fine di proseguire il contratto. Il capo progetto subentrante dovrà sottoscrivere una idonea dichiarazione di accettazione dell'incarico, riportante l'approvazione incondizionata dell'operato del soggetto sostituito.

8. L'affidatario, oltre alla figura di capo Progetto, a meno che non coincida con il professionista di cui al punto a), dovrà individuare nominativamente, già in sede di gara, i seguenti altri professionisti con la specificazione dei relativi curriculum:

- a) da min. n. 1 architetto esperto in recuperi, risanamenti e restauri immobili vincolati;
- b) da min. n. 1 architetto/ingegnere esperto in acustica e costruzione di sale per concerti e/o musica (auditorium)
- c) da min. n. 1 architetto/ingegnere esperto in costruzione di sale attrezzate destinate all'esposizione temporanea e permanente di opere pittoriche e per mostre di arte contemporanea
- d) da min. n. 1 ingegnere esperto in progettazione/costruzione di parcheggi interrati;
- e) da min. n. 1 agronomo esperto di progettazione del verde;
- f) da min. n. 1 ingegnere esperto di impiantistica;

9. L'affidatario dovrà inoltre individuare uno o più professionisti incaricati di integrare le varie prestazioni specialistiche restando inteso che eventualmente il capo progetto, ai sensi del precedente comma 5, potrà coincidere con uno di detti professionisti.

10. I soggetti partecipanti dovranno disporre per lo svolgimento del presente incarico di un gruppo di figure professionali tecniche come individuate ai precedenti commi riguardanti il "Capo progetto" e "Altre figure" del presente capitolato d'oneri (compreso il capo progetto e il professionista incaricato di integrare le varie prestazioni specialistiche) in un numero minimo di 6 (sei) e comunque non superiore a 12 (dodici) persone fisiche.

La mancata individuazione dei suddetti professionisti comporta l'esclusione dalla gara.

#### **Art. 5) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.**

1. Per l'espletamento dell'incarico l'aggiudicatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive impartite dall'Amministrazione appaltante. Il soggetto aggiudicatario dovrà mantenere, nello svolgimento dell'incarico, gli opportuni contatti con la Stazione appaltante, nella figura del responsabile del procedimento, assicurando la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni tecniche relative all'espletamento dello stesso.

2. I professionisti indicati dovranno personalmente controfirmare gli elaborati progettuali per quanto di competenza.

3. Il professionista incaricato di integrare le varie prestazioni specialistiche dovrà personalmente controfirmare tutti gli elaborati progettuali.

4. Il professionista indicato come capo progetto dovrà personalmente controfirmare tutti gli elaborati progettuali.

5. Nel caso in cui uno stesso professionista dovesse ricoprire più ruoli, lo stesso controfirmerà gli elaborati tante volte quanti sono i ruoli che ricopre, di fianco o di sotto alle diciture riportanti i ruoli ricoperti.

6. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale variante, devono essere forniti all'Amministrazione sia su supporto informatico che cartaceo, in quest'ultimo formato vengono consegnate in quattro copie per il progetto preliminare, in cinque copie per il progetto definitivo e in cinque copie per il progetto esecutivo.

Gli elaborati dovranno essere forniti in formato informatico pdf, doc, dwg, ovvero in qualsiasi altro formato gli stessi dovessero essere prodotti; a tal fine dovranno essere archiviati e forniti su CD-R. I nomi con cui individuare i files saranno opportunamente codificati in accordo con le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento. In particolare i files .pdf dovranno essere composti in modo tale che vi sia una corrispondenza biunivoca tra i files stessi e gli elaborati prodotti. Così, per esempio, se una relazione dovesse contenere parti di testo, originariamente prodotte come file .doc, e allegati grafici, originariamente prodotti come files dwg, allora il file pdf corrispondente alla predetta relazione dovrà contenere sia le parti doc che le parti dwg, e questo anche se i formati di stampa dovessero essere differenti.

La consegna degli elaborati in formato informatico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono.

#### **ART. 6) OBBLIGHI LEGALI**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

3. Il tecnico incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Responsabile del Procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

4. Il progetto preliminare deve essere coerente con il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento e di ogni altro atto di indirizzo o di programmazione messo a disposizione dallo stesso Responsabile del Procedimento o da questi richiamato nel Documento Preliminare alla Progettazione.

#### **ART. 7) DURATA DELL'INCARICO.**

La fornitura delle prestazioni decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di incarico assunto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I termini per l'espletamento e per la fornitura delle prestazioni sono quelli determinati nella Scheda di intervento e sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 8) TEMPI DI CONSEGNA PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO.**

1. Il progetto preliminare dovrà essere completato e consegnato entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione scritta di autorizzazione a procedere rilasciata dal responsabile del procedimento.

2. Potrà essere concesso dal responsabile del procedimento, su richiesta motivata, un ulteriore termine non superiore a giorni 30 (trenta) per la risoluzione di specifici aspetti degli interventi da realizzare.

2. Il progetto definitivo dovrà essere completato e consegnato entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione scritta di autorizzazione a procedere rilasciata dal responsabile del procedimento, che potrà essere data solo dopo l'approvazione della seconda fase dell'accordo di programma ed il conseguimento del parere della Soprintendenza.

Potrà essere concesso dal responsabile del procedimento, su richiesta motivata, un ulteriore termine non superiore a giorni 30 (trenta) per la risoluzione di aspetti di dettaglio del progetto stesso.

3. Il progetto esecutivo dovrà essere completato e consegnato entro 70 ( settanta ) giorni decorrenti dalla data della comunicazione scritta di autorizzazione a procedere da parte del responsabile del procedimento.

Lo sviluppo della redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dovrà avvenire conformemente alla programmazione definita dal responsabile del procedimento in sede di riunione iniziale.

#### **ART. 9) VERIFICHE DEL PROGETTO PRELIMINARE.**

1. Prima della approvazione, il progetto preliminare è sottoposto, a cura del responsabile del procedimento e alla presenza dei progettisti, a una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.

2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione o negli altri atti di indirizzo e di programmazione, per ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.

3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente capitolato d'oneri, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, e la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

4. Del procedimento di verifica è redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e i progettisti e tale verbale deve dare atto della conclusione del procedimento di verifica.

#### **ART. 10) VERIFICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO.**

1. Prima della approvazione del progetto definitivo, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente e al progetto preliminare, con riferimento ai seguenti elementi:

a) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

b) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

c) esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

d) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici;

e) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e idoneità dei criteri adottati;

f) esistenza del computo metrico-estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi e alle prescrizioni regolamentari;

g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

h) effettuazione dello studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale;

- i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
  - l) acquisizione di tutte le approvazioni, pareri e autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
2. Delle risultanze dei momenti di riesame sarà redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e l'affidatario e tale verbale darà atto della conclusione della verifica.
3. Si precisa che il progetto definitivo sarà ritenuto non idoneo in assenza anche di uno solo dei pareri o delle autorizzazioni degli enti terzi coinvolti dalla realizzazione dell'intervento; è onere dell'affidatario richiedere tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie.

#### **ART. 11) ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - CONFERENZA DI SERVIZI**

1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitaria;
- b) in materia di prevenzione incendi;
- c) in materia storica e architettonica;
- d) in materia ambientale e paesaggistica;
- e) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico - fluviale o idrico - demaniale o di qualsiasi altro vincolo che dovesse essere riscontrato;
- f) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, comunale o statale;
- g) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
- i) in materia edilizia e urbanistica;
- l) in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a:

- a) redazione e presentazione delle pratiche complete per l'ottenimento delle autorizzazioni o dei nulla-osta della Soprintendenza ai monumenti;
- b) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dei pareri del servizio provinciale dei Vigili del Fuoco, del servizio igiene pubblica della A.S.L., delle autorità titolari dei suoli confinanti o delle infrastrutture quali Regione, Provincia, A.N.A.S., Autorità di bacino, Magistratura delle Acque, Ispettorati o Capitanerie di Porto e Autorità Portuale di Verbania, che siano in qualche modo interessate o coinvolte nell'opera o che debbano rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso comunque denominato;
- c) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- d) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dei pareri correlati alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la richiesta o l'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.

4. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di

conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

5. Nel progetto definitivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza di nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche e di una relazione che attesti la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

#### **ART. 12) INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DEL PROGETTO DEFINITIVO.**

1. L'affidatario si impegna espressamente, senza ulteriore compenso, ad apportare al progetto definitivo, ancorché approvato dalla Fondazione, le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dagli enti coinvolti nella realizzazione del progetto.

2. Si specifica comunque che le modifiche e le integrazioni di cui al comma 1 saranno rese senza ulteriore compenso solo se le stesse, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, non siano tali da richiedere la revisione radicale e complessiva del progetto approvato.

#### **ART. 13) VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.**

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e ai precedenti livelli di progettazione, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- d) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici;
- e) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e idoneità dei criteri adottati;
- f) esistenza del computo metrico - estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi e alle prescrizioni regolamentari;
- g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale o verifica di esclusione dalle procedure, se prescritte;
- i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- l) acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- m) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

2. Del procedimento di validazione è redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e i progettisti e tale verbale deve dare atto della conclusione del procedimento di validazione.

#### **ART. 14) ASSICURAZIONE.**

1. Poiché è prevista la redazione del livello esecutivo del progetto si applica il contenuto dell'art. 111 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 105 del D.P.R. 554/1999.

2. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone, animali o cose in dipendenza dei lavori contemplati dal presente capitolato, deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'affidatario.

3. E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza di responsabilità civile professionale , comprensiva della responsabilità civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione , con massimale per sinistro non inferiore ad €. 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui innanzi, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica; in tal caso si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

5. Copia della polizza, specifica o come appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge dovrà essere consegnata alla Fondazione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità durante il periodo di esecuzione del servizio.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza va redatta, con le modalità di cui sopra, dalla capogruppo/ ATI, con estensione della garanzia a tutti i componenti il raggruppamento

#### **ART. 15) PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI**

Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'Amministrazione gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti e forniti dall'affidatario nell'ambito dell'incarico.

#### **ART. 16) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO.**

1. L'onorario per la fornitura dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo è stato calcolato in modo conforme a quanto disposto dal "testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'architetto e dell'ingegnere" - legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 90 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché, per quanto riguarda le prestazioni dei geologi, sulla base delle corrispondenti tabelle della tariffa applicabile per questi soggetti. Si veda lo schema di calcolo riportato in Allegato " 1 ".

2. L'importo dei lavori sui quali si applicano i corrispettivi alle percentuali relative alle varie classi e categorie di lavori è quello complessivo al netto delle quote per imprevisti e degli oneri fiscali.

Quale che sia la natura giuridica dell'affidatario, l'onorario determinato secondo le modalità di cui al comma 1 è maggiorato degli oneri di legge, compresi gli oneri previsti dalle norme che disciplinano le casse di previdenza di ciascun professionista firmatario dei progetti.

3. Essendo prevista anche la progettazione preliminare dell'opera relativa alla costruzione del parcheggio interrato, l'onorario per la prestazione di cui sopra è stato maggiorato del 25%.

4. L'importo dell'onorario da corrispondere è quello determinato in sede di gara.

Qualora lo sviluppo progettuale comporti modifiche alla suddivisione degli importi delle classi dei lavori applicate nel presente capitolato verranno comunque applicate le percentuali di ribasso espresse in sede di gara per le singole voci ai fini del calcolo dell'onorario.

#### **Art. 17) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI.**

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 16, sono corrisposti dopo la fornitura di tutti gli elaborati per ogni tipologia di progetto di cui al presente disciplinare e liquidati a seguito di presa d'atto e formale accettazione da parte del responsabile del procedimento non oltre 90 giorni dalla consegna della parcella autorizzata.

2. Non è previsto alcun anticipo. Gli onorari verranno corrisposti solo dopo la presentazione della parcella autorizzata dal responsabile del procedimento.
3. Si evidenzia che la mancanza dei prescritti pareri favorevoli rilasciati dagli enti preposti al controllo, o comunque coinvolti dalla realizzazione dell'intervento, costituirà pregiudiziale per il pagamento dell'onorario relativo al progetto definitivo.

**Art. 18) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LE PRESTAZIONI DA FORNIRE**

1. Le prestazioni da eseguirsi, durante la progettazione dell'opera, da parte del coordinatore per la progettazione, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, consistono in:
  - a) redazione del piano di sicurezza e coordinamento definitivo;
  - b) redazione del piano di sicurezza e coordinamento esecutivo;
  - c) predisposizione del fascicolo dell'opera;
  - d) assicurazione, di concerto con il progettista, del coordinamento, della coerenza e della piena compatibilità tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a), b) e c) e le previsioni e i contenuti del progetto.
2. Il piano di sicurezza definitivo dovrà essere predisposto durante la fase di progettazione definitiva.
3. Il piano di sicurezza e coordinamento definitivo darà riscontro dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento esecutivo dovrà essere predisposto, con approfondimento di dettaglio, durante la fase di progettazione esecutiva.
5. Il fascicolo dell'opera dovrà essere predisposto durante la fase di progettazione esecutiva.
6. Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento definitivo e nell'individuazione dei suoi contenuti il coordinatore per la progettazione osserva, se disponibili, le prescrizioni regolamentari o le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996.

**Art. 19) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LE PRESTAZIONI DA FORNIRE**

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 494/1996, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, consistono nel:
  - a) effettuare un numero minimo di 2 (due) visite settimanali in cantiere, in giorni disgiunti, firmando il giornale dei lavori e redigendo il verbale della visita;
  - b) verificare l'applicazione del piano da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  - c) verificare l'idoneità del piano operativo sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi;
  - d) organizzare i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, nella loro reciproca informazione;
  - e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
  - f) segnalare al responsabile del procedimento le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, ovvero con proposta di risoluzione del contratto;
  - g) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Il coordinatore per l'esecuzione si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D. Lgs n. 494/1996, e ne acquisisce copia completa degli estremi della predetta trasmissione.

**Art. 20) COMPENSO ATTIVITA' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

1. L'onorario per l'incarico in questione è presuntivamente determinato così come descritto nell'Allegato A al presente disciplinare.
2. Non è previsto alcun anticipo.
3. Gli onorari verranno corrisposti, dietro presentazione di fattura, come segue:
  - a) attività coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non oltre 90 giorni dalla consegna della parcella.
  - b) attività coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nella misura di 8/10 di quanto risultante dal progresso dell'importo dei lavori eseguiti, determinato dai successivi stati di avanzamento lavori; il residuo quinto verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e l'ottenimento delle certificazioni di legge.

#### **Art. 21) DIREZIONE LAVORI. LE PRESTAZIONI DA FORNIRE**

1. Ai fini del presente disciplinare di incarico, la direzione lavori comprende anche la liquidazione e l'assistenza al collaudo.
2. La direzione dei lavori consiste nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità a quanto riportato nel presente disciplinare di incarico.
3. Nella direzione dei lavori di cui al presente disciplinare di incarico sono compresi tutti gli adempimenti, gli obblighi e le prestazioni relative alla contabilità e all'accertamento della regolare esecuzione.
4. Il direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
5. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
6. Al direttore dei lavori fanno altresì carico tutte le attività e i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
7. Al direttore dei lavori fanno capo le disposizioni relative alla direzione operativa e all'ispettorato di cantiere di cui agli articoli 125 e 126 del D.P.R. 554/99.
8. Il direttore dei lavori avrà l'obbligo di:
  - a) predisporre tutte le documentazioni e attivarsi tempestivamente presso i vari enti di controllo per l'ottenimento dei pareri di conformità e del certificato prevenzione incendi, se ed in quanto richiesti e necessari;
  - b) predisporre tutte le documentazioni per il rilascio delle certificazioni previste dall'art. 3 del dal D.P.R. del 12 gennaio 1998, n. 37, ai fini dell'esercizio provvisorio dell'attività, se ed in quanto richieste e necessarie;
  - c) dovrà attivare, fatti salvi gli obblighi dell'Amministrazione, a propria cura e spese tutte le procedure, compresa la realizzazione di documentazioni, per le richieste di sopralluogo, di verifica e di collaudo affinché le prescritte conformità e il certificato di prevenzione incendi vengano rilasciati non appena terminate le opere di adeguamento normativo;
  - d) predisporre e consegnare agli enti preposti al controllo domanda formale di verifica completa di tutta la documentazione necessaria entro 60 (sessanta) giorni a far data dall'emissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori.
9. L'onorario per queste prestazioni è determinato in modo conforme al D.M. del 4 aprile 2001.
10. L'onorario verrà corrisposto, dietro presentazione di fattura, nella misura di 8/10 di quanto risultante dal progresso dell'importo dei lavori eseguiti, determinato dai successivi stati di

avanzamento lavori; il residuo quinto, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma, verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e l'ottenimento delle certificazioni di legge.

11. Gli adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori costituiscono presupposto di legittimità per l'emissione dell'atto di liquidazione finale a favore del direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 22) ACCERTAMENTO PER LAVORI SOTTOPOSTI A COLLAUDO. LE PRESTAZIONI DA FORNIRE**

1. Fermi restando gli adempimenti relativi alla relazione sul conto finale, all'atto di redazione del certificato di ultimazione lavori, il direttore di lavori, trasmette al collaudatore tutti gli atti e i documenti necessari all'espletamento del collaudo.

2. Nelle prestazioni di direzione dei lavori sono comprese tutte le assistenze tecniche di competenza del direttore dei lavori da prestare all'organo di collaudo.

#### **Art. 23) RINUNCIA INCARICO DIREZIONE LAVORI**

1. Qualora il direttore dei lavori non porti a compimento l'incarico di cui al presente disciplinare, l'Amministrazione, in relazione al progressivo dei lavori appaltati, tratterà sul corrispettivo dovuto un importo pari al 20%, salvo che non ricorrano cause di forza maggiore.

#### **ART. 24) PENALI.**

1. Un eventuale ritardo nella consegna degli elaborati progettuali ascrivibile al professionista e non motivato da esigenze o problematiche riconosciute dal responsabile del procedimento comporterà l'applicazione di una penale da trattarsi sulle relative liquidazioni, pari all' 1,00 per mille giornaliero dell'importo previsto fino ad un massimo del 10% raggiunto il quale l'Amministrazione potrà revocare l'incarico nella fase in corso e in quelle non ancora completate ma previste nel presente disciplinare senza che il tecnico incaricato possa avanzare riserva alcuna, riservandosi anzi l'Amministrazione la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per i ritardi.

2. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

3. Qualora le documentazioni di cui all'art. 20 non venissero consegnate agli enti preposti al controllo entro 60 (sessanta) giorni verrà applicata al direttore dei lavori una penale pari all' 1 per mille per ogni giorno di ritardo da detrarsi dal compenso dovuto per la direzione lavori, fino ad un massimo del 10% raggiunto il quale l'Amministrazione potrà revocare l'incarico nella fase in corso e in quelle non ancora completate ma previste nel presente capitolato d'oneri senza che il direttore dei lavori possa avanzare riserva alcuna, riservandosi anzi l'Amministrazione la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per i ritardi.

4. La penale di cui al precedente comma potrà non essere applicata qualora il direttore dei lavori dimostri che la mancata consegna nei tempi prescritti è dovuta a causa non imputabile a se stesso e non è dovuta a manchevolezza o carenze delle opere eseguite rispetto ai disposti previsti per legge al momento della ultimazione dei lavori.

5. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile e di ogni altra documentazione obbligatoria nel corso dei lavori, compresi i verbali di sospensione e di ripresa, relativi ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 2% dell'importo del compenso stabilito per la direzione lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale d'appalto o dal presente disciplinare di incarico.

#### **Art. 25) SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolamentato dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici a cui si rimanda espressamente.

Il concorrente che intende avvalersi del sub appalto dovrà dichiarare l'intenzione di subappaltare in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

In caso di subappalto il prestatore del servizio resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D. L. 29.04.1995 n. 139 convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i i medesimi requisiti di carattere morale nonché di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

#### **ART. 26) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando l'affidatario sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero quando la penale di cui all'art. 24 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.

2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando l'affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 27) CESSIONE DEL CONTRATTO – RAPPORTI PROFESSIONALI TRA PROFESSIONISTA E APPALTATORE**

Al professionista/società incaricato è fatto divieto assoluto di cedere ad altro professionista, in tutto o in parte le prestazioni nascenti dal contratto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità di ausiliari ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile.

Al di fuori dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara, è fatto divieto al professionista/società ed ai suoi collaboratori nominati per le attività oggetto del contratto di intrattenere rapporti professionali con l'appaltatore per il periodo compreso dall'aggiudicazione al collaudo.

E' obbligo del Professionista, nel momento in cui viene a conoscenza dell'identità dell'impresa aggiudicatrice, di comunicare al Responsabile del Procedimento l'esistenza o l'assenza di rapporti professionali in corso con tale impresa.

Sarà quindi il Responsabile del Procedimento il soggetto preposto dall'Amministrazione a valutare la sostanziale incidenza dei suddetti rapporti in correlazione del servizio da affidare.

#### **Art. 28) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nei seguenti casi:

1) di frode dell'aggiudicatario o collusione con personale appartenente alla Stazione appaltante o comunque alla stessa collegato, e/o con personale appartenente all'appaltatore dei lavori o allo stesso collegato.

2) grave violazione della normativa sulla sicurezza;

3) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite al precedente art. 14;

4) violazione delle previsioni di cui all'articolo 25 in tema di subappalto non autorizzato;

5) nel caso in cui il professionista incaricato non si attenga alle indicazioni formulate nella varie fasi

dal Responsabile del Procedimento e non rispetti le prescrizioni degli artt. 9, 10, 11, 12, 13;  
6) nei casi previsti dai precedenti art. 8 e 27.

Nel caso previsto dal punto 5 del presente articolo dopo la terza contestazione scritta, senza che il professionista abbia addotto valide giustificazioni, il contratto si intenderà risolto e si procederà alla declaratoria di decadenza.

Verificatasi una delle ipotesi di cui sopra, il responsabile del procedimento previa contestazione scritta, ordinerà l'immediata consegna della documentazione fornitagli per l'espletamento del servizio e di tutta la documentazione dallo stesso redatta, nello stato in cui si trova. La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio tra le parti, dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto e della loro regolare esecuzione.

E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere il risarcimento dei danni subiti ed in particolare di esigere dall'affidatario del servizio la maggiore spesa derivante dall'attribuzione ad un terzo per la completa esecuzione dell'incarico.

### **Art. 29) RESPONSABILITA'**

1. L'aggiudicatario del servizio è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e della sua corretta esecuzione, restando esplicitamente inteso che le prescrizioni contenute nel contratto sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. E' direttamente responsabile nei confronti della Fondazione delle attività dei soggetti dallo stesso individuati, nella offerta tecnica, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi risultassero eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto.

3. Ai fini del corretto espletamento del servizio pertanto l'affidatario è tenuto ad accertare, costantemente, la conformità dell'opera eseguita con quella autorizzata, qualora non provveda.

4. Inoltre l'affidatario è responsabile qualora non provveda tempestivamente a richiedere al Responsabile del Procedimento le necessarie istruzioni ed i chiarimenti in merito ai documenti contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività affidata.

5. Non sono ammesse sostituzioni dei componenti della struttura operativa salvo che per impedimenti non riconducibili a colpa dell'affidatario, e da esso non prevedibili.

6. Eventuali sostituzioni andranno comunque preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento al quale è riservato il diritto di reputare il personale sostituito non idoneo alle prestazioni da eseguire; in tal caso l'affidatario si impegna a ricercare e rendere disponibile personale che abbia competenza ed esperienza equivalenti ai professionisti da sostituire.

7. In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile all'affidatario, dei soggetti individuati in sede di gara per lo svolgimento delle singole prestazioni, l'affidatario è tenuto alla sostituzione del singolo soggetto, con personale di provata capacità professionale ed in possesso dei requisiti previsti dal bando per la figura da sostituire.

8. La sostituzione del personale è subordinata all'assenso del Responsabile del Procedimento, previa adeguata verifica dei requisiti.

9. È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

10. È fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da eventuali istanze di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse da terzi.

### **Art. 30) FALLIMENTO, MORTE O GRAVE IMPEDIMENTO DELL'AFFIDATARIO**

1. Il fallimento del titolare del servizio comporta ai sensi dell'art. 81 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il prestatore del servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in pendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione ed inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o per mezzo delle altre imprese mandanti.

### **Art. 31) RECESSO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del C. C. in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso non può avere effetti prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'Appaltatore;

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, per esigenze di programmazione economico finanziaria, di non dar corso allo sviluppo completo dell'opera pubblica. In tal caso è facoltà della Stazione Appaltante di recedere anticipatamente dal contratto al termine di ogni fase dei lavori effettivamente svolti, senza obbligo di motivazione e di preavviso, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata a/r al Professionista. In tal caso sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, mentre non è dovuta alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico.

### **Art. 32) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

1. La sottoscrizione del contratto e degli allegati da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.
2. L'affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341 comma 2 e 1342 Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

### **Art. 33) STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

1. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula del contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione, presentando la polizza di cui all'art. 14 la certificazione attestante la regolarità contributiva nonché tutti i documenti necessari e obbligatori ai sensi delle

vigenti leggi per la stipula del contratto che saranno all'uopo richiesti, oltre a quelli indicati dal presente disciplinare di gara.

Qualora risulti accertato a carico degli interessati la sussistenza dei provvedimenti antimafia stabiliti dalle vigenti leggi, l'aggiudicazione sarà considerata come non avvenuta e l'appaltante potrà recedere dal contratto, se già stipulato.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del professionista/società aggiudicataria, e dovranno essere versate anticipatamente, qualora richieste. Per quanto riguarda l'IVA ed i contributi previdenziali, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 34) FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il foro di Verbania.

E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 35) SEGRETEZZA DELLE NOTIZIE**

L'aggiudicatario si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Committente e averne ottenuto il consenso scritto.

#### **ART. 36) PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Tutti i documenti e i risultati prodotti dall'affidatario per lo svolgimento dei servizi resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

L'incaricato si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione all'Amministrazione stessa dei diritti di sfruttamento di tali documenti e risultati senza diritto ad ulteriori compensi, fatto salvo comunque il diritto dell'affidatario ad essere nominato quale autore di eventuali brevetti relativi a tali risultati.

#### **ART. 37) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'aggiudicatario del servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Stresa lì 19.01.2007

Il Consulente Legale  
PALMIERI Dr. Ugo